COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 del 07/12/2018

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE. CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciotto addì sette del mese di Dicembre alle ore 11:45 presso la Residenza Municipale, il **Dott. PIETRO SIGNORIELLO**, nella sua qualità di **Commissario Straordinario**, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Repubblica in data 19.09.2018, con l'assistenza del **Segretario Comunale, Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE**, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il quale prevede che “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”;

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote IMU e TASI e applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, dando atto che la tariffa TARI è fissata dal CIT -TV1;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta comunale propria (IMU) prevede:

- l'esenzione dell'abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna C/2, C/6, C/7), con l'esclusione degli immobili ed uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9 che continuano quindi ad essere soggetti al pagamento dell'IMU;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO altresì che l'art. 1, comma 10, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, disciplina dal 2016 l'assimilazione ad abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado;

VISTO altresì l'art. 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che esenta, dal 2016, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, dal pagamento dell'IMU;

DATO ATTO quindi che, nel 2018, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli fin qui adottati, e che nella

determinazione delle aliquote si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI;

VISTO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 14, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 esenta dal 2016 la TASI sugli immobili destinati ad abitazione principale, nonchè la quota a carico dall'utilizzatore purchè l'immobile venga destinato ad abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 31/07/2014 con la quale viene approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale;

DATO ATTO che la legge di bilancio 2018 conferma il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

RITENUTO quindi di proporre al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote IMU e TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, così come approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19/12/2017;

Per quel che riguarda la TARI: il Consorzio C.I.T. TV1, sta tuttora svolgendo, tramite la propria controllata Savno s.r.l., la gestione integrata ed unitaria in ambito consortile dei rifiuti, per quanto attiene alle attività di raccolta, trasporto, e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché alle correlate attività di applicazione/riscossione delle relative tariffe;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità

contabile espressi dal responsabile dell'area tributi e finanziaria ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere di conformità a leggi e regolamenti reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

DELIBERA

1. di proporre al Consiglio Comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la conferma delle seguenti aliquote, detrazioni e riduzioni in relazione all'Imposta unica comunale e della TASI con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Imposta municipale propria (IMU) – Tributo sui servizi Indivisibili (TASI)
Conferma aliquote

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA **IMU** (per mille)	ALIQUOTA **TASI** (per mille)
Abitazione principale **categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7**, e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7)	esente	esente
Abitazione principale **categoria A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) - detrazione €. 200,00 **	4,00	1,50
Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta - genitori/figli e viceversa - e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) purchè ivi residenti con contratto **NON REGISTRATO**	7,60	1,00
Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta - genitori/figli e viceversa - e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) con contratto **REGISTRATO**	7,60 - Base imponibile ridotta del 50%	1,00 - Base imponibile ridotta del 50%
Abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari, purchè **non locata o occupata** (esclusi gli immobili classificati A/1, A/8 e A/9)	esente	esente
Casa coniugale assegnata al coniuge dal giudice (esclusi gli immobili classificati A/1, A/8 e A/9)	esente	esente
Abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), purché già **pensionati nei rispettivi paesi di residenza, e l'immobile non** sia locato o concesso in comodato d'uso	esente	esente
Unica unità immobiliare, posseduta e **non locata**, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, forze di polizia militare e civile, vigili del fuoco, carriera prefettizia	esente	esente
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari	esente	esente
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esente	1,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola	esente	1,00
Altri fabbricati (commerciali, artigianali, industriali, magazzini, uffici, ecc.)	8,90	1,00
Terreni agricoli posseduti e condotti dai **coltivatori diretti** e dagli i**mprenditori agricoli professionali** (IAP) iscritti nella previdenza agricola	esenti	esenti

Terreni agricoli diversi da quelli sopra	7,60	esenti
Aree edificabili	8,90	1,00

e le seguenti ulteriori indicazioni:

- detrazione di €. 200,00 per i soggetti tenuti al pagamento dell'IMU sull'abitazione principale (cat A1-A8-A9);
- nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo;
- è esentato dal versamento della quota del 10% colui che utilizza l'immobile come abitazione;

2. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
3. di dare atto, altresì, che in caso di modifiche normative si procederà alla rideterminazione delle medesime.

***

La presente deliberazione viene dichiarata, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Pietro Signoriello

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarone

VERIFICA DI LEGITTIMITA' (art. 97 D. Lgs. n. 267/2000)

Verifica di legittimità: Parere FAVOREVOLE

F.to Il Segretario Comunale
Lì, Dott.ssa Domenica Maccarrone

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE

Li, 07/12/2018

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. MARCASSA EDDO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE

Li, 07/12/2018

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. MARCASSA EDDO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì,

F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione
E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,

F. to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone